



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI

Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia civile iscritta al n. del R.G.A.C. per l'anno
----- e promossa da

domiciliati in via

----- con l'avvocato

ATTORE

CONTRO

----- con il patrocinio dell'avv.

) elettivamente domiciliata in
presso il difensore avv. .

CONVENUTO

OGGETTO: azione di nullità.

All'udienza del 16.12.2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale del 16.12.2021.



Per gli attori

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

- 1) per le ragioni di cui in espositiva accertare e dichiarare il difetto di oggettività e di affidabilità dei tassi Euribor fin dal 30/12/1998 ed in ogni caso la nullità, illegittimità ed erroneità ex art 101 TUEF delle quotazioni inviate dal 29/09/2005 al 30/05/2008 dalle banche partecipanti ai cartelli sanzionati con le decisioni dell'Autorità Antitrust della CE del 4/12/2013 e del 7/12/2016 nonché delle quotazioni Euribor ufficiali così come pubblicate in tale intervallo dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici / fiscali e per effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare la nullità del mutuo per cui è causa ex art 1346 e 1418 cc nella parte in cui rinvia per la determinazione del tasso di interesse agli indici Euribor per le rate calcolate con i valori compresi nell'intervallo di cui sopra non potendosi a causa della nullità dell'indice esterno di riferimento calcolare il tasso di interesse da applicare alle rate che fanno riferimento a valori Euribor compresi tra il 29/09/2005 e il 30/05/2008;
- 2) accertare e dichiarare l'annullamento del mutuo poiché frutto del dolo della mutuante avendo taciuto che l'Euribor dalla stessa proposto fosse un indice non oggettivo, non di mercato e manipolabile;
- 3) 3) accertare e dichiarare l'annullamento del mutuo per errore essenziale bilaterale riguardo le qualità del tasso di rinvio Euribor, e solo in via subordinata l'annullamento per errore del solo mutuatario riconosciuto dal mutuante il quale pur conoscendo la mancanza di oggettività ed affidabilità del tasso Euribor lo ha taciuto alla mutuataria alla stipula del contratto;

- 4) 4) accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo in quanto non indica ex art 117 TUB ogni “prezzo o condizione” ed in particolare non indica che il piano di ammortamento è calcolato con la formula dell’interesse composto ne indica che la banca puo’ricalcolarlo ad ogni mutamento di tasso (come accaduto in concreto), ne il criterio di calcolo in base al quale avviene il ricalcolo, ne i prevedibili costi per interessi complessivi dovuti nel caso il tasso aumenti o diminuisca;
- 5) conseguentemente all’accoglimento delle domande che precedono voglia il Tribunale accertare e dichiarare le somme dovute dalla mutuataria applicando le sole condizioni validamente pattuite, con condanna della mutuante alla restituzione delle somme indebitamente pagate, nonché al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell’Avv. ■
‘ quale antistatario”.

Per il convenuto

NEL MERITO

Respingere integralmente le domande tutte svolte dagli attori nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria delle spese di causa, oltre accessori di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Respingere la richiesta di ammissione della CTU in quanto palesemente esplorativa e di ammissione delle prove per interrogatorio
e testi per i motivi già esposti negli atti difensivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

..... e allegavano di aver stipulato un contratto di mutuo con in data 16.10.2002, e precisavano che il contratto era stato estinto in via anticipata in data 3.3.2010.

Eccepevano che il mutuo era stato indicizzato con tassi Euribor e che ciò ne determinava la nullità o l'annullabilità con la conseguenza che gli attori avevano diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.

A sostegno della domanda allegavano che il tasso Euribor, pur determinato, non era attendibile poichè era stato accertato che nel periodo 2005-2008 era stato manipolato.

Allegavano che il contratto doveva essere dichiarato nullo poiché il tasso di interesse era stato pattuito in violazione degli artt 1346 e 1418 cc in quanto l'oggetto non era determinato né determinabile.

In subordine chiedevano che il contratto venisse annullato per dolo della mutuante ovvero per errore essenziale bilaterale, o, in subordine, per errore del mutuatario.

Si costituiva in giudizio la banca e contestava l'avversa domanda e sosteneva che il mero accertamento dell'accordo di manipolazione del tasso Euribor, peraltro relativo ad un periodo successivo quello della conclusione del mutuo, non poteva determinare la nullità del contratto a valle in assenza di una prova di un collegamento tra i due negozi; che del resto non aveva partecipato in alcun modo all'intesa anticoncorrenziale.

In diritto

La domanda è infondata e non può essere accolta.

E' necessario premettere che, in tanto può rilevarsi la nullità della clausola contrattuale di indicizzazione, in quanto la pattuizione non consenta di determinare ex ante il risultato economico della prestazione dovuta, poiché in questo caso l'oggetto del contratto non potrebbe ritenersi determinato o determinabile ai sensi degli artt 1418 e 1346 cc;

che, se è vero che il contenuto del contratto può essere determinato per relationem è vero però che *“la clausola contrattuale che preveda un meccanismo di sua indicizzazione, quantunque integrabile “per relationem” con riferimento agli indici oggetto di loro rilevazione futura, deve comunque - a pena di nullità per indeterminabilità dell'oggetto del contratto - prevedere e descrivere ex ante il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, non potendo lasciare invece aperte – in ragione della possibilità di optare per l'una o l'altra diversa formula di calcolo parimenti compatibile con la descrizione contrattuale della clausola ed a parità dei fattori oggetto d'inserimento al momento del loro venire ad esistenza – diverse soluzioni di risultato”* (Cassazione civile, sez. III, 25 Giugno 2019, n. 16907);

che nel caso in esame gli stessi attori hanno dedotto che l'indice Euribor è numericamente determinato e che *“essendo frutto di un sistema di calcolo e quindi di un'operazione matematica, sia perfettamente determinabile”* (testualmente dall'atto introduttivo);

si deve concludere che non esistono elementi per ritenere nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto;

che la Commissione Europea, nella Decisione del 4 dicembre 2013 del caso AT 39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro Barclays,

Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale, per un accordo di cartello finalizzato a manipolare l'Euribor con riferimento al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008;

che il contratto in esame è precedente a tale periodo essendo stato stipulato il 16.10.2002 e non vi è quindi prova della illegittimità del tasso applicato;

che l'eventuale illegittimità del tasso EURIBOR non integra alcuna ipotesi di nullità, tra quelle contemplate dall'art. 1418 c.c. né l'illiceità della causa ex art. 1343 c.c.;

che il comma 2 dell'art. 101 TFUE sancisce espressamente la sola nullità degli accordi concorrenziali tra imprese elencati al comma 1, e non anche dei contratti stipulati, a valle, tra le imprese e gli utenti finali e la clausola determinativa degli interessi predisposta dal concedente si è limitata a prendere a riferimento un parametro di cui si è contestata la liceità;

che, anche volendo ritenere che le norme anticoncorrenziali possano trovare applicazione anche ai contratti a valle è necessario provare che esista un nesso con l'accordo a monte e nel caso in esame, essendo il contratto anteriore e non essendo la banca parte dell'accordo anticoncorrenziale, tale circostanza non può dirsi provata;

che non si giunge a conclusioni differenti e si esamina la sentenza citata dagli attori (Cass SSUU 41994/2021) che prevede l'accertamento di condotte anticoncorrenziali anche ai contratti conclusi in data anteriore all'accertamento degli accordi illeciti da parte dell'autorità preposta, ma solo nel caso in cui gli accordi siano stati conclusi prima del contratto per cui si invoca la nullità;

considerato che nel caso in esame il contratto non è solo anteriore alla decisione della Commissione Europea ma anche e soprattutto agli

accordi illeciti che riguardano il periodo 2005-2008, si deve concludere che non vi è alcuna prova che la pattuizione fosse illecita; che l'applicazione del tasso EURIBOR non comporta, quindi, di per sé sola, alcuna nullità né il riferimento alla illiceità della causa, peraltro formulata genericamente, appare rilevante nel caso in esame considerato che le vicende relative alla determinazione del tasso EURIBOR non incidono sulla funzione economico-sociale del contratto di mutuo;

che al più il mutuatario che assuma di aver subito un danno conseguente alla manipolazione dell'Euribor, può esercitare un'azione risarcitoria nei confronti delle imprese cui l'intesa distorsiva della concorrenza è imputabile e che tale domanda non è stata proposta;

che la domanda non appare fondata neppure sotto il profilo dell'annullamento poiché non vi è alcuna allegazione precisa o prova in ordine al dolo della mutuante, e poiché, anche con riferimento all'errore essenziale, non vi è prova che l'indice fosse viziato al momento della stipula;

per tutti i motivi detti la domanda attorea deve essere respinta.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;

rigetta la domanda attorea.

Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali che liquida come di seguito indicato:

Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 100,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 100,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 100,00

Fase decisionale, valore minimo: € 100,00

Compenso tabellare (valori minimi) € 1.000,00 oltre spese anche generali al 15% Iva e Cpa come per legge.

Sassari li 20/04/2022 .

IL GIUDICE

Dott.ssa G. M. Mossa

IL CANCELLIERE